

ACCORDO DI RINNOVO DEL 1° FEBBRAIO 2000

L'anno 2000, il giorno 1° del mese di febbraio in Milano tra l'Assologistica (Associazione italiana imprese di logistica, magazzini generali, terminal operator portuali, interportuali e aeroportuali) e la Fendac (Federazione nazionale dirigenti di aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato) si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del ccnl 21 luglio 1995, come modificato dall'accordo 3 dicembre 1997, per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operator portuali, interportuali e aeroportuali.

Art. 1- Minimo contrattuale mensile

Il minimo contrattuale mensile è confermato in L. 4.300.000 lorde, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° dicembre 1997, e in L. 5.931.000 lorde per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Fermi restando i minimi contrattuali di cui al precedente art. 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a L. 200.000 mensili lorde dal 1° gennaio 2000 e a ulteriori L. 400.000 mensili lorde dal 1° luglio 2000.

2. L'aumento di L. 200.000 mensili corrisposto dal 1° gennaio 2000 ai sensi del comma precedente potrà essere assorbito, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende dal 1° aprile 1999 esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali. L'aumento di L. 400.000 mensili corrisposto dal 1° luglio 2000 non è assorbibile in nessun caso, né può assorbire alcuna voce retributiva.

Art. 3 - Una tantum

1. In relazione al periodo 1° aprile-31 dicembre 1999, ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di febbraio 2000, un importo "una tantum" di L. 1.500.000 lorde.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° aprile 1999 - 31 dicembre 1999, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra, sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante detto periodo.

3. L'importo "una tantum" di cui al comma precedente potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 marzo 1999, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, a eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità

1. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° febbraio 2000.

2. Ai dirigenti in servizio alla data di stipula del presente accordo, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, a partire dal 1° febbraio 2000 e per tutto il biennio 1° febbraio 2000-31 gennaio 2002, di un importo di L. 540.000 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi dal momento di quella che sarebbe stata la maturazione dell'abrogato scatto di anzianità. Tale importo viene ridotto a L. 270.000 per i dirigenti che nel prossimo biennio avrebbero maturato l'ultimo scatto di anzianità.

Art. 5 - Previdenza integrativa (Fondo "Mario Negri")

La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 19, comma 9, del ccnl 21 luglio 1995, come modificato dall'accordo 3 dicembre 1997, è elevata a L. 99.060.285 a decorrere dal 1° gennaio 1999 e a L. 104.013.300 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 6 - Previdenza integrativa individuale (Associazione "Antonio Pastore")

La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 19bis, comma 3, introdotto dall'art. 5 dell'accordo 3 dicembre 1997, per la determinazione del contributo a carico del datore di lavoro, è elevata a L. 93.000.000 a decorrere dal 1° luglio 2000.

Art. 7 - Trattamenti di infortunio e malattia da causa di servizio

Il comma 5 dell'art.14 del ccnl 21 luglio 1995 è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:

a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;

b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a, sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al TU approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124;

c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto."

Art. 8 - Preavviso o indennità sostitutiva

1. Con decorrenza dalla data di stipula del seguente accordo, l'art. 27 del ccnl 21 luglio 1995 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo il caso di licenziamento in tronco, in ogni altro caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte dell'azienda, superato il periodo di prova - se previsto - è dovuto al dirigente un preavviso in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:

- 6 mesi, fino a 4 anni di servizio;
- 8 mesi, da 4 a 8 anni di servizio;
- 10 mesi, da 8 a 12 anni di servizio;
- 12 mesi, oltre 12 anni di servizio;

valido agli effetti dell'anzianità e delle indennità relative.

2. In caso di inosservanza in tutto o in parte dei termini indicati al comma precedente, è dovuta al dirigente per il periodo di mancato preavviso un'indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, pari a:

- mesi 3 fino a 4 anni di servizio;
- mesi 4 oltre i 4 anni di servizio.

4. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncamento il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

5. L'eventuale insorgere di malattia o il verificarsi di infortunio durante il periodo di preavviso effettuato in servizio sospendono per la loro durata i termini dello stesso e subentrano le norme di cui agli artt. 13 e 14.

6. Per il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalla legge e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.

7. L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a tutti i contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli enti e/o fondi previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.

8. Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze di chi lo dovrà sostituire.”

Art. 9 - Collegio di arbitrato

1. Il comma 17 dell'art. 22 è abrogato a decorrere dal 1° febbraio 2000.

2. Alla luce di quanto stabilito dal D.Lgs. 80/98 e successive modificazioni e integrazioni, le parti si impegnano ad adeguare l'istituto del collegio arbitrale previsto dall'art. 22 del ccnl 21 luglio 1995.

Art. 10 - Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° aprile 1999, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre 2002.

La parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza e assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2000.